

## **INFORMATIVA IN MERITO ALL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'IMPOSTA DI BOLLO PER I CONTRATTI DERIVANTI DA PROCEDURE REALIZZATE ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO**

Con l'accettazione dell'ordine diretto di acquisto (OdA), ovvero con la formulazione di offerta in caso di Trattativa Diretta (TD) o di richiesta di offerta (RdO), il fornitore si impegna ad adempiere, in caso di successiva aggiudicazione della procedura, a tutti gli obblighi relativi all'assolvimento dell'imposta di bollo, che è dovuta – nella misura di € 16,00= per ogni foglio (composto da 4 pagine) - per tutti i contratti ed i relativi documenti facenti parte integrante del contratto stesso, redatti in formato elettronico e firmati digitalmente, relativi a lavori, servizi e forniture stipulati con la Pubblica Amministrazione attraverso la piattaforma di e-procurement di Consip S.p.A. (ossia, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione “ME-PA”).

Si precisa che le offerte presentate dagli operatori economici che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione non sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione e, pertanto, non rientranti nelle previsioni di cui all'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, Allegato A, al DPR n. 642/1972 e ss.mm. (si veda la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E/2013).

L'Agenzia delle Entrate, con i pareri n. 321/2019 e n. 370/2019, con riferimento agli acquisti effettuati sul Mercato Elettronico della P.A. (ME-PA) ha precisato che:

- in base agli artt. 1 e 2, del DPR n. 642/1972, sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa. L'imposta è dovuta sin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella Parte Prima della Tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso, per quelli indicati nella Parte Seconda della Tariffa;
- l'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, Allegato A, del DPR 642/1972, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo fin dall'origine per le “*scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie [...]*” e che i contratti stipulati attraverso la piattaforma ME-PA sono riconducibili ai contratti conclusi attraverso **scrittura privata** e per questo motivo, tali contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo sin dall'origine;
- l'art. 24 della stessa tariffa dispone che l'applicazione dell'imposta di bollo per gli “*atti e documenti di cui all'articolo 2 redatti sotto forma di corrispondenza [...] ancorché contenenti clausole di cui all'art. 1341 del codice civile [...]*” sia da assolversi solo in caso d'uso, tuttavia la nota a margine del predetto articolo dispone che “*l'imposta è dovuta sin dall'origine se per gli atti ed i documenti è richiesta dal codice civile a pena di nullità la forma scritta*”. Pertanto, considerato che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1350 c.c. e 3, lett. ii) del D.Lgs. 50/2016, i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici aventi ad oggetto l'acquisizione di lavori, servizi, forniture, opere e concorsi pubblici di progettazione, devono essere stipulati per iscritto secondo le varie modalità procedurali previste dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, l'imposta di bollo è dovuta sin dall'origine anche per i contratti di appalto pubblico stipulati mediante scambio di corrispondenza;
- così come peraltro già evidenziato con la risoluzione del medesimo ente n. 96/E/2013, il contratto stipulato tra la pubblica amministrazione ed un fornitore abilitato, all'interno del mercato elettronico, “*è dunque stipulato per scrittura privata e lo scambio di documenti*

**digitali tra i due soggetti concretizza una particolare procedura prevista per la stipula di detta scrittura privata”** e pertanto è soggetto all’imposta di bollo sin dall’origine;

- nel caso in cui il punto ordinante sia un’Amministrazione dello Stato, l’imposta di bollo è a carico esclusivamente dei fornitori. Questo è previsto – oltre che dall’art. 8 del DPR n. 642/1972 -, tra l’altro, anche dall’articolo 53 del sistema di e-procurement di Consip. S.p.A. che dispone che *“Il soggetto aggiudicatore è tenuto, infatti, ad assicurare il rispetto delle norme sull’imposta di bollo e degli adempimenti pubblicitari, documentali, tributari e fiscali nonché, in generale, degli adempimenti obbligatori richiesti dalle norme applicabili al procedimento posto in essere ed al relativo Contratto stipulato”*;
- l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta per i contratti stipulati tra enti e fornitori all’interno del ME-PA può essere assolta in base alle seguenti modalità:
  - mediante contrassegno telematico, così come previsto dalla lettera a) dell’art. 3 del predetto DPR, ossia mediante versamento all’intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno;
  - ovvero virtualmente, così come previsto dagli artt. 3, lett. b) e 15 del DPR 642/1972 e ss.mm., ossia mediante pagamento dell’imposta all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente, previa richiesta di autorizzazione all’Agenzia delle Entrate competente;
- per il caso di assolvimento mediante contrassegno telematico, sarà cura del fornitore aggiudicatario conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria (art. 37 del DPR n. 642/1972).

Si precisa, inoltre che, dietro semplice richiesta di questa Pubblica Amministrazione, il fornitore dovrà fornire attestazione dell’avvenuta ottemperanza degli obblighi di cui alla presente nota.